

struita e la nuova costruzione, avrebbe fatto, del  
 portato brano, un capoverso dell'articolo; invece il  
 brano: "Tuttavia, ecc" è una prosecuzione della pri-  
 ma parte dell'articolo, il che potrebbe far ritenere  
 che la disposizione, sia pure con dizione im-  
 precise, si riferisca ad entrambe le ipotesi;

2°) L'art. 62 fa parte del capo 1°, del Titolo  
 IV, capo che tratta delle "garanzie ipotecarie dei mu-  
 tui e garanzie per pagamento del prezzo delle  
 case ..." garanzie stabilite, evidentemente, nell'in-  
 teresse dell'ente finanziatore.

Ora in tema di garanzie non può porsi in  
 dubbio che l'immobile già costruito ed abita-  
 bile offre la possibilità di una valutazione  
 certa, al momento in cui si effettua la perizia  
 e si stipula il mutuo, così che può escludersi  
 ogni rischio per l'ente finanziatore, anche, ove si  
 tratti di finanziare nuove costruzioni, con la  
 conseguente necessità di erogazioni su stati  
 di avanzamento dei lavori; l'ente finanziatore,  
 a prescindere anche dalle maggiori difficoltà che  
 sorgono sia per la valutazione dei singoli stati di  
 avanzamento, sia per i controlli, che è costretto ad ef-  
 fettuare, può correre il rischio della sospensione  
 delle costruzioni, per cause diverse, con conseguenze

